

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Marcello Frattali Clementi, dall'avv. Franco Matera, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 20 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(512) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO PEDONE (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Bisceglie Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' BISCEGLIE CALCIO A 5 (nota n. 8752/719pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).

La CO.VI.SO.D. in data 21/22 dicembre 2010 segnalava alla Procura Federale che la società Bisceglie Calcio a 5 non aveva depositato entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2010 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco di cui al CU Divisione Calcio a 5 n. 798 cpv. A) punto 9 del 18 giugno 2010, contenente l'elencazione degli adempimenti dovuti dalle società per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5 stagione sportiva 2010/2011.

La Procura Federale, rivelato che, a mente del CU di che trattasi, l'inosservanza del termine del 12 luglio 2010 costituiva illecito disciplinare, come tale sanzionata con l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento e con l'inibizione ai sensi dell'art. 10 comma 3 bis, ha deferito a questa Commissione il sig. Eugenio Pedone, quale presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante della società Bisceglie Calcio a 5 e la stessa società Bisceglie Calcio a 5, per rispondere quanto al primo della violazione dei doveri sanciti dall'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione alla lettera A) punto 9 del CU 798/18 giugno 2010 Divisione Calcio a 5 LND, quanto alla società per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per gli addebiti contestati al legale rappresentante.

Alla riunione odierna, nel mentre nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato deduzioni a difesa, la Procura Federale ha chiesto con l'accoglimento del deferimento l'applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi 1(uno) a carico del sig. Pedone e l'ammenda di € 1.000,00(Euro mille//zerozero) a carico della società.

La Commissione, rilevato che le parti deferite non hanno contestato il deferimento e che l'illecito deve presumersi effettivamente compiuto attesi gli accertamenti della CO.VI.SO.D., da quest'ultima relazionati alla Procura Federale; considerato che ai sensi dell'art. 10 comma terzo bis, in vigore dal 1° luglio 2010, "la società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni" e che in tali casi i dirigenti, i tesserati della società, i soci e non soci di cui all'art. 1 comma 5 CGS, qualora ritenuti responsabili, sono sottoposti alla sanzione della inibizione e della squalifica (art. 10 comma 3 bis cpv 10 CGS); considerato infine che la sanzione a carico del sig. Pedone appare equa e che la sanzione a carico della società rappresenta il minimo edittale di cui al richiamato CU n. 798/2010 (€ 1.000,00 per ogni inadempimento),

P.Q.M.

infligge al sig. Eugenio Pedone l'inibizione di mesi 1 (uno) ed alla società Bisceglie Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(514) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PAOLO LONGOBARDI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Leonida Gragnano Futsal), ANTONIO DE ANGELIS (Cassiere del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Leonida Gragnano Futsal), ANTONIO PEPE (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Leonida Gragnano Futsal) E DELLA SOCIETA' ASD LEONIDA GRAGNANO FUTSAL (nota n. 8758/721pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 11 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Paolo Longobardi, Antonio De Angelis e Antonio Pepe, nella loro rispettiva qualità di Presidente, Cassiere e Vice Presidente Società ASD Leonida Gragnano Futsal nonché tutti legali rappresentanti della stessa, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione alla lettera A), punto A) nn 3, 4, 5 e 6 del CU n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 800,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, della documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione dei tesserati e, infine, della documentazione attestante il pagamento dell'acconto spese per attività nazionale e organizzazione;;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, ai sigg. Francesco Paolo Longobardi, Antonio De Angelis e Antonio Pepe, della sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 3.200,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà dei fatti;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge ai sigg. Francesco Paolo Longobardi, Antonio De Angelis e Antonio Pepe l'inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società ASD Leonida Gragnano Futsal l'ammenda di € 3.200,00 (tremiladuecento/00).

(515) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ALESSANDRO BARBI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Kaos Futsal), DAVIDE CALZOLARI (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Kaos Futsal) E DELLA SOCIETA' ASD KAOS FUTSAL (nota n. 8746/717pf10-11/LG/AM/pp del 17.5.2011).

Occorre premettere che il Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a 5 Lega Nazionale Dilettanti aveva pubblicato gli adempimenti a carico delle

società per l'ammissione ai campionati nazionali, da effettuarsi entro le ore 18.00 del 12 luglio 2010 e che la CO.VI.SO.D. con lettera 21/22 dicembre 2010 aveva segnalato alla Procura Federale che la società ASD Kaos Futsal partecipante al Campionato Nazionale Serie A Calcio a 5 non aveva depositato nei termini la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31 luglio 2011 di importo pari ad € 30.000,00 prevista alla lettera A) punto 7 del suddetto Comunicato Ufficiale.

La Procura Federale, pertanto, con atto del 17 maggio 2011, richiamato l'art. 10 comma 3 bis CGS, il cui comma sesto prevede per le violazioni delle disposizioni federali in materia di (tesseramenti e di) controlli societari l'inibizione o la squalifica per i tesserati ed evidenziato che le disposizioni contenute nel CU n. 798/2010 prevedono, nella ipotesi dell'inosservanza del termine perentorio delle ore 18.00 del 12 luglio utile per l'esecuzione degli adempimenti, qualificata illecito disciplinare, l'ammenda a carico della società di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) per ciascun inadempimento, ha deferito a questa Commissione i sigg.ri Angelo Alessandro Barbi e Davide Calzolari, quali presidente e vice presidente, entrambi legali rappresentanti della società ASD Kaos Futsal Calcio a 5, nonché la società ASD Kaos Calcio a 5 per rispondere i primi della violazione della normativa sopra richiamata, la seconda della responsabilità soggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per gli addebiti contestati ai propri legali rappresentanti.

Resistono al deferimento le parti suddette, le quali, a mezzo di memorie e di produzione documentale, deducono l'insussistenza delle violazioni loro ascritte, per aver trasmesso nei termini alla Divisione Calcio a 5 tutta la documentazione richiesta, ivi compresa la fidejussione, tanto da aver ricevuto dalla stessa CO.VI.SO.D. in data 20 luglio 2010 la comunicazione che l'istruttoria sulla domanda di iscrizione al campionato nazionale Serie A Calcio a 5 aveva dato esito positivo.

Alla riunione odierna sono comparsi: la Procura Federale, che ha chiesto l'accoglimento del deferimento e le sanzioni di mesi 1 (uno) di inibizione per ciascuna delle persone fisiche e l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero) per la società; i deferiti che, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno insistito per il rigetto del deferimento con conseguente proscioglimento.

La Commissione osserva quanto segue.

Nel mentre il deferimento della Procura Federale risulta supportato dalla sola denuncia della CO.VI.SO.D., di cui si è fatto cenno, la difesa dei resistenti ha dedotto e comprovato il tempestivo inoltro della documentazione prevista dal Comunicato Ufficiale sopra richiamato, come può evincersi dalla domanda di iscrizione al campionato di competenza della società deferita, datata 7 luglio 2010, vistata con timbro a secco di ricezione della Divisione Calcio a 5, protocollo n. 142, nella quale risultano crocettati tutti i documenti previsti dalla norma, tra cui la fidejussione bancaria, che la Procura Federale, in questa sede, non ha contestato.

Dal suddetto riscontro probatorio non può che discendere l'infondatezza del deferimento ed il proscioglimento dei deferiti.

P.Q.M.

respinge il deferimento e proscioglie i deferiti dagli addebiti.

(534) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE VITALE (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5), MARIANO BIDOIA (Segretario del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5), FRANCESCO MENEGHEL (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. ASD Venezia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD VENEZIA CALCIO A 5 (nota n. 8857/724pf10-11 del 19.5.2011).

La Procura Federale, con atto del 19 maggio 2011, ha deferito a questa Commissione i sigg.ri Michele Vitale, Mariano Bidoia, Francesco Meneghel, quali legali rappresentanti per le rispettive cariche ricoperte (presidente, segretario e consigliere della società ASD Venezia Calcio a 5), nonché la società ASD Venezia Calcio a 5, per violazione quanto alle persone delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 798/18 giugno 2010 della Divisione Calcio a 5 Lega Nazionale Dilettanti per non aver depositato nel termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2010 copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali della stagione sportiva 2010/2011, rientrando siffatto incumbente negli atti dovuti per la iscrizione al campionato di competenza Nazionale Serie A/2 e, quanto alla società, per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS in conseguenza dell'addebito ascritto ai propri rappresentanti.

L'Organo requirente ha richiamato l'art. 10 comma 3 bis CGS, il cui comma sesto prevede per le violazioni delle disposizioni federali in materia di (tesseramenti e di) controlli societari l'inibizione o la squalifica per i tesserati; le disposizioni contenute nel CU n. 798/2010 prevedono, nella ipotesi dell'inosservanza del termine perentorio delle ore 18.00 del 12 luglio utile per l'esecuzione degli adempimenti, qualificata illecito disciplinare, l'ammenda a carico della società di € 800,00 (Euro ottocento//zerozero) per ciascun inadempimento.

Il deferimento di che trattasi è scaturito in seguito alla comunicazione 21/22 dicembre 2010 della CO.VI.SO.D., la quale aveva segnalato alla Procura Federale che la società deferita non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2010 ore 18.00 la copia del verbale d'assemblea, richiesta al punto A) 10 del Comunicato Ufficiale suddetto.

Contesta la fondatezza del deferimento la società Venezia Calcio a 5, la quale sostiene di aver inviato alla Divisione Calcio a 5 nei termini previsti tutto il materiale richiesto, che successivamente, su richiesta della Divisione Calcio a 5, aveva integrato con la copia del verbale dell'organigramma societario per la stagione sportiva 2010/2011, datato 5 luglio 2010.

Precisa la resistente che tale verbale era stato inavvertitamente tralasciato dalla propria segreteria che aveva curato l'invio, la cui mancata trasmissione, immediatamente effettuata a semplice successiva richiesta della Divisione, non poteva giustificare simile deferimento.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale che ha chiesto l'accoglimento del deferimento con le sanzioni della inibizione di mesi 1 (uno) a carico di ciascun dirigente e dell'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico della società.

La Commissione osserva quanto segue.

Il Deferimento è fondato.

Per stessa ammissione della società deferita, entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2010 non tutta la documentazione necessaria per la iscrizione al campionato di competenza era stata inviata alla Divisione Calcio a 5, così come disciplinato dalla normativa contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 798/18 giugno 2010, essendo rimasto fuori dall'inoltro l'organigramma societario previsto al punto A) n. 10 degli adempimenti per l'ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5, che, per quanto successivamente inviato su richiesta della Segreteria della Divisione, concretizza in ogni caso l'inosservanza del termine del 12 luglio e costituisce l'illecito disciplinare.

Devono pertanto comminarsi le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che, quanto alle inibizioni appaiono eque e quanto all'ammenda costituiscono il minimo edittale.

P.Q.M.

infligge ai sigg.ri Michele Vitale, Mariano Bidoia e Francesco Meneghel l'inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno; alla società ASD Venezia Calcio a 5 l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

(539) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERVIGNI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. US ACLI S. Giuseppe C/5 Jesi) E DELLA SOCIETA' US ACLI S. GIUSEPPE C/5 JESI (nota n. 8864/729pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 19 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco Cervigni, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S. ACLI S. Giuseppe C/5 Jesi, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione alla lettera A), punto n.10 ed alla lettera C) punto n.1 del CU n.798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS;
 - rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
 - rilevato che i deferiti hanno ommesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010/2011 e l'elenco dei Soci della Società mediante estratto del libro soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società;
 - rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Francesco Cervigni della sanzione dell'inibizione per mesi uno e giorni dieci ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
 - rilevato che gli stessi hanno ommesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
 - ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
 - ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- P.Q.M.

Infligge al Signor Francesco Cervigni l'inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) ed alla Società U.S. ACLI S. Giuseppe C/5 Jesi l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(540) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO DE PASQUALE (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. Licogest Vibo Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' LICOGEST VIBO CALCIO A 5 (nota n. 8858/725pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

Con provvedimento del 23 maggio 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Fabio De Pasquale, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società Licogest Vibo Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione alla lettera A) punti nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 (Campionato nazionale di serie A2) del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver depositato, presso la segreteria della Divisione Calcio a Cinque, nei termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale (12 luglio 2010 ore 18,00) la documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, pari ad euro 250,00, documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, pari ad euro 6.000,00, documentazione attestante il pagamento della assicurazione dei tesserati, pari ad euro 2.000,00, documentazione attestante il pagamento dell'acconto spese per attività nazionale e

organizzazione, pari ad euro 4.000,00, fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31.07.2011, di importo pari ad euro 8.000,00 e documentazione attestante la disponibilità di un impianto di giuoco omologato dotato dei requisiti previsti dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, del Regolamento LND e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque; b) la società Licogest Vibo Calcio a 5, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

I soggetti deferiti hanno omesso di fare pervenire nei termini memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Fabio De Pasquale, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società Licogest Vibo Calcio a 5, l'inibizione per giorni mesi 2 e giorni 20; b) alla società Licogest Vibo Calcio a 5, l'ammenda di euro 4.800,00.

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali, omettendo di fare pervenire memorie difensive, hanno, di fatto, rinunciato a dimostrare un diverso svolgimento dei fatti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto.

I deferiti, nel termine consentito dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, vale a dire entro le ore 18,00 del giorno 12 luglio 2010, non hanno depositato la documentazione attestante la documentazione attestante il pagamento della tassa associativa alla LND, pari ad euro 250,00, documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione, pari ad euro 6.000,00, documentazione attestante il pagamento della assicurazione dei tesserati, pari ad euro 2.000,00, documentazione attestante il pagamento dell'acconto spese per attività nazionale e organizzazione, pari ad euro 4.000,00, fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31.07.2011, di importo pari ad euro 8.000,00 e documentazione attestante la disponibilità di un impianto di giuoco omologato dotato dei requisiti previsti dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, del Regolamento LND e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque.

In considerazione di quanto sopra, tenuto anche conto del comportamento processuale delle parti le quali, come innanzi detto, hanno rinunciato a versare in atti una qualsiasi giustificazione per il gran numero di inadempimenti ravvisabili in capo alla società deferita rispetto a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, anche alla luce dei diversi inadempimenti appena sopra menzionati, il deferimento in discussione non potrà non essere accolto.

In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- a) al sig. Fabio De Pasquale, l'inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);
- b) alla società Licogest Vibo Calcio a 5 l'ammenda di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00).

(542) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO BRUGNOLETTI (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Imm. Casaluna Orte C/5 ora ASD Orte C/5), LUCIANO NESTA (Vice Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Imm. Casaluna Orte C/5 ora ASD Orte C/5), DIEGO BACCHIOCCHI (Cassiere del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD Imm. Casaluna Orte C/5 ora ASD

Orte C/5) E DELLA SOCIETA' ASD IMM. CASALUNA ORTE C/5 ora ASD ORTE C/5 (nota n. 8866/731pf10-11/LM/AM/pp del 19.5.2011).

Con provvedimento del 23 maggio 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Massimiliano Brugnoletti, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Imm. Casaluna Orte C/5, il sig. Luciano Nesta, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Imm. Casaluna Orte C5 ed il sig. Diego Bacchiocchi, Cassiere del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società ASD Imm. Casaluna Orte C/5, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del C.G.S., in relazione alla lettera B1), punto n. 1 (Campionato nazionale di Serie B) del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver depositato, presso la segreteria della Divisione Calcio a Cinque, nei termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale (12 luglio 2010 ore 18,00) comunicazione del competente Comitato, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, della FIGC, della LND e delle Leghe; b) la società ASD Imm. Casaluna Orte C/5 per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti.

I soggetti deferiti hanno, nei termini, fatto pervenire una memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Massimiliano Brugnoletti, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società Imm. Casaluna Orte C/5, l'inibizione per mesi uno; b) al sig. Luciano Nesta, Vice Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società Imm. Casaluna Orte C5, l'inibizione per mesi uno; c) al sig. Diego Bacchiocchi, Cassiere del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della società Imm. Casaluna Orte C5, l'inibizione per mesi uno; d) alla società Imm. Casaluna Orte C5, l'ammenda di €500,00.

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, presa in considerazione anche la memoria difensiva fatta pervenire nei termini dai soggetti deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione.

I deferiti, nel termine consentito dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, vale a dire entro le ore 18,00 del giorno 12 luglio 2010, non hanno depositato presso la segreteria della Divisione Calcio a Cinque la comunicazione del competente Comitato attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, della F.I.G.C., della LND e delle leghe.

Le argomentazioni sostenute nella memoria difensiva non valgono a far venire meno la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine all'inadempimento loro contestato.

Se da un lato risponde difatti al vero la circostanza per cui la società A.S.D. Imm. Casaluna Orte C5 ha adempiuto correttamente al proprio dovere, regolarizzando ogni situazione debitoria presso gli uffici del Comitato Regionale Umbria attraverso il versamento della somma di euro 35,39, dall'altro, senza dubbio alcuno, la stessa non ha tempestivamente depositato nei modi e nei termini stabiliti dal predetto C.U. la certificazione attestante l'inesistenza di posizioni debitorie.

Che poi ciò si sia verificato perché l'addetto del Comitato Regionale, onde evitare superflui invii di documentazione e per agevolare la celerità dell'iter, pur essendosi offerto di inviare egli stesso l'attestato di inesistenza di situazioni debitorie nei termini previsti dal C.U. 798 del 18 giugno 2011, non abbia poi effettivamente adempiuto, ciò nulla rileva ai fini dell'accertamento dell'illecito disciplinare.

In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante

orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

a) ai sigg. Massimiliano Brugnoletti, Luciano Nesta e Diego Bacchiocchi l'inibizione per mesi 1 (uno) ciascuno;

d) alla società ASD Imm. Casaluna Orte C5 ora ASD Orte C/5 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(543) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO VILLA (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD PCG Bresso C/5), ALESSANDRO DELGROSSO (Segretario del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Soc. ASD PCG Bresso C/5) E DELLA SOCIETA' ASD PCG BRESSO C/5 (nota n. 8865/730pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 19 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito i Signori Marco Villa e Alessandro Delgrosso, nelle loro rispettive qualità di Presidente Segretario del Consiglio Direttivo nonché tutti Legali Rappresentati della ASD PCG Bresso C/5 per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione alla lettera B) punto 1 del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 18,00, della comunicazione del competente Comitato, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, della F.I.G.C., della LND e delle Leghe;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, ai Signori Marco Villa e Alessandro Delgrosso della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

PQM

Infligge ai Signori Marco Villa e Alessandro Delgrosso l'inibizione per mesi 1 (uno) e alla Società ASD PCG Bresso C/5 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00)

(566) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA BARCELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Bergamo Calcetto ASD) E DELLA SOCIETA' BERGAMO CALCETTO ASD (nota n. 9061/741pf10-11/LG/AM/pp del 25.5.2011).

Con provvedimento del 26 maggio 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il sig. Luca Barcella, Presidente e legale rappresentante della società Bergamo Calcetto, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A7 (Campionato nazionale di serie A2) del Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale

Dilettanti, per l'inosservanza del termine stabilito per il deposito della fideiussione bancaria (termine previsto: 12 luglio 2011, ore 18,00; punto A7 del citato C.U.); b) la società Bergamo Calcetto, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante.

Nella riunione del 29 settembre 2011, rilevato che la notifica dell'avviso di convocazione risultava pervenuto in data 26 settembre 2011, pertanto senza il dovuto rispetto dei termini di cui all'art. 41, comma III, del CGS, la Commissione disponeva il rinvio a nuova data, fissata poi per la riunione odierna.

I soggetti deferiti hanno comunque omesso di fare pervenire nei termini memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti e la conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al sig. Luca Barcella, Presidente e legale rappresentante della società Bergamo Calcetto, l'inibizione per mesi uno; b) alla società Bergamo Calcetto, l'ammenda di € 500,00.

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, valutato anche il comportamento processuale dei deferiti i quali, non facendo pervenire memorie difensive, hanno di fatto rinunciato a dimostrare un diverso svolgimento dei fatti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che pertanto andrà accolto.

I deferiti, nel termine consentito dal Comunicato Ufficiale n. 798 del 18 giugno 2010 della Divisione Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, vale a dire entro le ore 18,00 del giorno 12 luglio 2010, non hanno depositato presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque la fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza al 31.07.2011, di importo pari ad euro 8.000,00.

In merito alle sanzioni da applicare questa Commissione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- a) al sig. Luca Barcella l'inibizione per mesi 1 (uno);
- b) alla società Bergamo Calcetto ASD, ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il Presidente della CDN f.f.
avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 20 ottobre 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete